Originale sentenza	€	160,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	**€**	**189,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA [1]

composta dai seguenti Magistrati:

Salvo Chiazzese Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Gaspare Rappa Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 346/2024

nel giudizio iscritto al n. 69579 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Fini Giuseppe, nato a Palermo il 19.8.1955 ed ivi residente in Largo Zappalà n. 11, codice fiscale FNIGPP55M19G273W, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Abissi, presso il cui studio, sito a Palermo in via Simone Cuccia n. 1, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

giuseppeabissi@pecavvpa.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 6 novembre 2024, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Marco Cavallaro, nonché l'avv. Giuseppe Abissi per il convenuto;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Fini Giuseppe, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Palermo, nella misura complessiva di € 19.651,44, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto, pur essendo inquadrato come dipendente di ruolo del Comune di Palermo, a tempo indeterminato e a far data dal 2.4.1985, da ultimo nella categoria "D" e con il profilo di "*specialista area di vigilanza*", avrebbe svolto senza alcuna autorizzazione l'attività di docente presso l'I.P.S. Commerciale e Turistico "*Gaetano Salvemini*", peraltro di per sé nemmeno autorizzabile perché radicalmente incompatibile con il suo inquadramento quale dipendente di ruolo.

Ha precisato che dalla *notitia damni*, costituita da una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pervenuta il 2.12.2020, si desume che l'INPS, con la precedente comunicazione del 9.11.2020, aveva segnalato una potenziale situazione di incompatibilità riveniente dalle problematiche emerse nell'esame della posizione assicurativa del convenuto,

che in alcuni periodi risultava aver prestato servizio presso due enti contemporaneamente.

Nello specifico, secondo la tesi accusatoria, egli avrebbe svolto un incarico di docente di sostegno, non di ruolo e a tempo determinato, con orario settimanale di 18 ore, nei periodi 8.2.2002 – 30.6.2022 e 18.11.2002 – 30.6.2003. Nel primo caso, avrebbe chiesto e ottenuto dal Comune di Palermo un periodo di aspettativa per motivi personali, ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 3 del 1957, evidentemente allo scopo di dedicarsi all'attività parallela; nel secondo periodo, avrebbe svolto la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione comunale in modalità *full time* per pochi giorni (dal 18.11.2002 al giorno 1.12.2002), mentre per tutto il resto del periodo (dal 2.12.2002 al 30.6.2003) avrebbe chiesto e ottenuto, sempre "*per motivi personali*", di trasformare il rapporto di lavoro in *part time* orizzontale, ovverosia con orario di servizio dalle 15:00 alle 18:30, così rimanendo libero al mattino per dedicarsi all'insegnamento non autorizzato. Successivamente, avrebbe chiesto nuovamente la trasformazione del rapporto di lavoro, da *part time* orizzontale a *full time*, a far data dal 1° luglio 2003, cioè al termine della docenza; il 1° gennaio 2021, sarebbe cessato dal servizio per dimissioni volontarie, aderendo al regime pensionistico c.d. "*quota 100*".

In entrambi i casi, il convenuto, da un lato, non avrebbe reso noto al Comune l'espletamento dell'attività extraistituzionale

non autorizzata, in violazione del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, delle disposizioni di cui al DPR n. 3 del 1957, delle norme del CCNL per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.9.2000, dell'art. 92 del TUEL, degli artt. 102, 107 e 108 del Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e, in riferimento alle questioni concernenti il rapporto a *part time*, anche del comma 2 dell'art. 6 del DPCM n. 117 del 1989, del comma 7 dell'art. 4 del CCNL di riferimento e del comma 58 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996; dall'altro lato, avrebbe nascosto all'Istituto scolastico di essere già un dipendente pubblico di ruolo presso altra amministrazione, in spregio al comma 15 dell'art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 1994.

Ne conseguirebbe un evidente danno da lesione del nesso sinallagmatico. In subordine, scatterebbe l'ipotesi sanzionatoria di cui al comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, sicché il percettore dovrebbe riversare all'amministrazione di appartenenza i compensi percepiti nell'esercizio dell'attività extraistituzionale non autorizzata; in caso di omesso riversamento, sarebbe comunque configurabile una fattispecie di comune responsabilità erariale, ai sensi del comma 7 *bis* dello stesso art. 53.

Nel caso in esame, nonostante il danno sia stato ritualmente contestato dall'Amministrazione, con nota n. 272165 del 15.3.2024, il convenuto non avrebbe provveduto a riversare i

compensi percepiti.

L'illecito erariale non sarebbe escluso dal collocamento in aspettativa, sia perché anche in tal caso il dipendente, seppure privo di retribuzione, non potrebbe scegliere di svolgere liberamente altre attività lavorative (*ex multis*, Cass. Sez. Lav., ord. n. 6637/2020 del 9.3.2020), sia in quanto nel caso di specie l'aspettativa non sarebbe stata giustificata dall'esigenza di dedicarsi all'insegnamento, ma da non ben precisate esigenze personali.

A parere della Procura, sussisterebbe, altresì, l'elemento soggettivo doloso della responsabilità erariale, alla luce della chiarezza delle disposizioni normative di cui al comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, per il personale scolastico, di cui al comma 15 dell'art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 1994, oltre che in considerazione del fatto che il convenuto non solo non aveva mai chiesto alcuna autorizzazione, ma si era anche adoperato per occultare il sovrapporsi degli incarichi ad entrambe le amministrazioni, chiedendo al Comune di Palermo prima l'aspettativa e poi la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in quello a *part time* orizzontale "*per motivi personali*" e, per altro verso, dichiarando all'Istituto scolastico *expressis verbis* di non essere dipendente pubblico presso altra amministrazione (all. 1, pagg. 11 e 14).

Pertanto, ricorrerebbero gli estremi dell'occultamento doloso del danno, con il conseguente differimento del *dies a quo* del

termine prescrizionale al momento del disvelamento della condotta illecita, ravvisabile non prima del 9 novembre 2020, *id est* del giorno in cui l'INPS ha dato notizia alle Amministrazioni interessate delle criticità emerse nel calcolo del trattamento pensionistico del convenuto.

In via estremamente subordinata, sarebbe comunque configurabile l'elemento soggettivo della colpa gravissima, in considerazione dell'evidente assoluta negligenza nella lettura delle norme basilari sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti.

Il danno dovrebbe essere determinato tenendo conto della radicale lesione del nesso sinallagmatico con l'amministrazione di appartenenza, che avrebbe dovuto procedere ad una riorganizzazione pregiudizievole delle risorse in conseguenza del venir meno dell'apporto lavorativo del convenuto; in subordine, dovrebbe essere determinato ai sensi del comma 7 *bis* dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, sicché dovrebbe essere pari quantomeno ai compensi percepiti per l'attività di insegnamento, ovverosia ad € 19.651,44, al lordo (SS.RR., sent. n. 24/2020/QM).

In senso contrario, diversamente da quanto argomentato dal Fini a seguito dell'invito a dedurre, non sarebbe condivisibile che l'indicazione dei redditi concorrenti, nella dichiarazione dei redditi per gli anni 2002 e 2003, possa escludere l'occultamento doloso del danno, atteso che si tratterebbe di atti presentanti

all'Amministrazione finanziaria e non a quella datoriale, né all'Istituto "*Salvemini*".

Inoltre, a nulla rileverebbe l'esito positivo del controllo a campione ex art. 126 del Regolamento comunale, sia perché effettuato a distanza di anni (nel 2008, sui redditi del 2006 e non su quelli del 2002 e del 2003), sia in quanto non avrebbe permesso al Comune di Palermo di prendere cognizione della situazione, atteso che il convenuto, anche in quella sede, avrebbe omesso di dare comunicazione del pregresso svolgimento dell'attività di docente presso l'Istituto scolastico.

Da ultimo, la giustificazione addotta dal Fini, di aver chiesto prima l'aspettativa e poi il regime del *part time* "*solo al fine di mirare al cambiamento della sua attività lavorativa*", sarebbe oltre che intrinsecamente inattendibile anche del tutto smentita dalle risultanze documentali, non avendo egli mai rivelato le sue intenzioni all'Amministrazione datoriale ed avendole anzi artatamente dissimulate dietro la formula generica dei "*motivi personali*". Ancor meno rilevante, a tal fine, la successiva richiesta di mobilità interna presso l'Ufficio di Polizia Municipale, "*come esperto in attività sportive*", trattandosi di una procedura avviata solo in fase preprocessuale.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna del Fini al pagamento in favore del Comune di Palermo della somma di € 19.651,44, oltre accessori e con vittoria di spese.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha dedotto che,

nell'accettare le due supplenze, non avrebbe mai avuto l'intenzione di arricchirsi, né quella di danneggiare l'amministrazione datoriale, ma solo quella di perseguire il cambiamento della propria attività lavorativa, tanto da aver successivamente ottenuto il trasferimento ad altro settore (presso il Corpo dei Vigili Urbani, come esperto in attività sportive). A conferma della sua buona fede, ha sottolineato d'aver richiesto non a caso un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi familiari, onde non gravare sulle casse comunali, nonché d'aver indicato gli emolumenti percepiti quale docente nella dichiarazione dei redditi, non avendo l'intenzione di occultare alcunché.

Ha aggiunto che, una volta presentata la dichiarazione dei redditi ed avvenuto il versamento dei contributi, sia gli enti preposti che il Comune di Palermo avrebbero avuto la possibilità di risalire agli incarichi svolti in quegli anni, attraverso normali controlli, sicché non sarebbe in alcun modo configurabile il contestato occultamento doloso del danno.

A fortiori, a parere del difensore, il Comune avrebbe avuto la possibilità di verificare la situazione nel corso del controllo ex art. 126 del Regolamento citato, attivato al fine di verificare se nel periodo del *part time* il convenuto avesse svolto attività incompatibili, atteso che avrebbe potuto (e dovuto) chiedere le opportune informazioni a qualsiasi istituzione pubblica e privata, anche accedendo alle banche dati dell'INPS e

dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, l'Amministrazione datoriale avrebbe potuto verificare facilmente l'esistenza di emolumenti diversi, attraverso l'esame delle contribuzioni e delle dichiarazioni dei redditi, anche per gli anni precedenti (2002 – 2004) a quello assoggettato a controllo (inspiegabilmente limitato al 2006).

Per queste ragioni, la difesa ha insistito per la reiezione della domanda. In via subordinata, ha auspicato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, nella massima estensione, in considerazione della mancanza di retribuzione per il periodo dell'aspettativa, delle peculiarità del caso, dei ridotti emolumenti percepiti nel periodo del *part time* e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza e dalla collettività. Col favore delle spese di lite.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha sostenuto che l'elemento oggettivo dell'illecito erariale sarebbe del tutto evidente e che sarebbe confermato anche dalla falsità dell'attestazione resa all'Istituto scolastico, che di fatto non sarebbe stata perseguita in sede penale a causa del maturare della prescrizione. Per il reato, infatti, il *dies a quo* sarebbe ancorato alla data del fatto, mentre per l'illecito erariale si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità per l'Amministrazione, in concreto e non in astratto, di venire a conoscenza del fatto illecito, con il conseguente differimento, in caso di doloso occultamento, della decorrenza del termine al

momento dell'effettiva conoscenza dell'illecito.

Nel caso di specie, la presentazione della dichiarazione dei redditi non consentirebbe di retrodatare il *dies a quo*, atteso che si tratterebbe di un atto inviato unicamente all'Agenzia delle entrate, che a sua volta si limiterebbe ai controlli di natura fiscale. La presenza di trattenute rivenienti da enti diversi non farebbe scattare alcun *alert*, giacché dal punto di vista strettamente fiscale il cumulo dei redditi non sarebbe di per sé illecito. Pertanto, l'Agenzia delle entrate non avrebbe avuto alcuno strumento per venire a conoscenza dell'illecito amministrativo – contabile; *a fortiori*, la conoscibilità sarebbe esclusa per il Comune di Palermo, al quale le dichiarazioni dei redditi non sarebbero mai state neppure trasmesse. Non a caso, soltanto l'INPS si sarebbe accorto del fatto, al momento della determinazione del trattamento pensionistico, atteso che solo in quel caso il sistema avrebbe evidenziato l'*alert*, in quanto emergeva un'illegittima (e insolita) sovrapposizione di contributi per gli stessi periodi.

Per altro verso, il controllo effettuato dal Comune, ai sensi dell'art. 126 del Regolamento, non sarebbe stato di carattere sistematico ma a campione. Essendo stato iniziato nel 2008, non vi sarebbe stata alcuna ragione per retroagire fino agli anni 2002 e 2003, proprio perché lo scopo del controllo a campione non sarebbe quello di sottoporre ad esame un numero indeterminato di anni, ma di verificare la regolarità della

condotta dei dipendenti per un limitato arco temporale. Solo se il convenuto, invece che rimanere inerte, avesse dimostrato la sua buona fede ponendo il problema della regolarità dell'attività extraistituzionale espletata negli anni precedenti, il Comune avrebbe esteso l'esame anche al periodo *de quo*. Pertanto, la vicenda sarebbe stupefacente, in quanto lo stesso Fini lamenterebbe la limitata perimetrazione del controllo a campione, che sarebbe invece paradossalmente ascrivibile proprio alla sua inerzia, nel tacere dolosamente le attività espletate nel periodo non preso in esame dai funzionari verificatori.

In quest'ottica, sarebbe configurabile con tutta evidenza, altresì, l'elemento soggettivo dell'illecito erariale, sia per la condotta tenuta dal convenuto nei confronti del Comune, sia per la falsa dichiarazione resa all'istituto "*Salvemini*" (di non prestare servizio presso nessun altro ente pubblico), chiaramente non ascrivibile ad un momento di confusione ma ad un disegno preordinato di occultamento, all'una e all'altra amministrazione, dello svolgimento contemporaneo delle due attività.

La condotta del Fini renderebbe del tutto privo di causa il rapporto di lavoro con il Comune, sicché la lesione del nesso sinallagmatico sarebbe evidente e potrebbe portare ad un'elevata determinazione dei danni; tuttavia, il PM ha confermato l'opzione per l'applicazione analogica del comma 7

bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, con la conseguente minore quantificazione del danno nei limiti dei compensi percepiti dall'Istituto scolastico.

In merito alla questione dell'*utilitas* obliqua, ha sostenuto che non potrebbe essere presa in considerazione nella fattispecie in esame, sia perché la causa dell'attività extraistituzionale non autorizzata sarebbe di per sé illecita, sia in quanto nel merito non sarebbe nemmeno configurabile.

Parte attorea ha concluso, pertanto, per l'integrale accoglimento della domanda, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

Il difensore, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha dapprima ribadito che non sussisterebbe l'elemento oggettivo dell'illecito, in quanto l'unico scopo del Fini sarebbe stato quello di cominciare a cambiare il proprio percorso lavorativo, come effettivamente accaduto qualche tempo dopo. Egli, di contro, non avrebbe mai avuto l'intenzione di percepire illecitamente maggiori compensi, tant'è che in una prima fase avrebbe chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita.

In ogni caso, l'azione sarebbe caduta in prescrizione, giacché il Comune di Palermo avrebbe avuto la possibilità di venire a conoscenza dell'espletamento dell'attività extraistituzionale presso l'Istituto scolastico, in occasione del controllo a campione eseguito ai sensi dell'art. 126 dell'apposito Regolamento. Il controllo, infatti, sarebbe scattato per verificare eventuali

attività compiute dal Fini in occasione dei periodi di servizio a *part time*, sicché non si comprenderebbe perché non sia stato esteso anche agli anni precedenti al 2006, atteso che per l'appunto lo stesso regime era stato richiesto e concesso per gli anni 2002 e 2003. In quella sede, peraltro, il convenuto non avrebbe riferito *expressis verbis* dell'attività espletata nel periodo pregresso presso l'Istituto scolastico, non per la volontà di occultare alcunché, ma solo perché in concreto non sarebbe mai stato sentito dai funzionari verificatori, in contrasto con le previsioni regolamentari.

Per altro verso, se anche fosse corretto ritenere che l'Agenzia delle entrate non era in grado di accorgersi dell'illecito erariale, sarebbe comunque vero che analoghe difficoltà non potrebbero essere ipotizzate in capo all'INPDAP, al quale venivano versate le due contribuzioni. Questa circostanza, infatti, sarebbe stata facilmente verificabile in quella sede, atteso che l'incompatibilità tra i due versamenti contributivi e previdenziali sarebbe venuta fuori con estrema facilità.

La conoscibilità dell'illecito da parte dell''Amministrazione datoriale impedirebbe il differimento del *dies a quo* del termine prescrizionale, con la conseguente infondatezza dell'azione risarcitoria.

In via subordinata, occorrerebbe tener conto dell'ineccepibilità del servizio prestato dal convenuto per entrambi gli enti, che non gli avrebbero mai contestato alcuna irregolarità.

Per il resto, il difensore si è riportato alle argomentazioni enucleate in comparsa, insistendo per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

D I R I T T O

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Fini Giuseppe, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Palermo, nella misura complessiva di € 19.651,44, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto, pur essendo inquadrato come dipendente di ruolo del Comune di Palermo, a tempo indeterminato e a far data dal 2.4.1985, da ultimo nella categoria "D" e con il profilo di "*specialista area di vigilanza*", avrebbe svolto senza alcuna autorizzazione l'attività di docente presso l'I.P.S. Commerciale e Turistico "*Gaetano Salvemini*", peraltro di per sé nemmeno autorizzabile perché radicalmente incompatibile con il suo inquadramento quale dipendente di ruolo.

Ne conseguirebbe un evidente danno da lesione del nesso sinallagmatico. In subordine, scatterebbe l'ipotesi sanzionatoria di cui al comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, sicché il

percettore dovrebbe riversare all'amministrazione di appartenenza i compensi percepiti nell'esercizio dell'attività extraistituzionale non autorizzata; in caso di omesso riversamento, sarebbe comunque configurabile una fattispecie di comune responsabilità erariale, ai sensi del comma 7 *bis* dello stesso art. 53.

2. La questione preliminare di merito; l'eccezione di prescrizione.

In via preliminare di merito, la difesa ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, sull'assunto che il Comune di Palermo avrebbe avuto la possibilità di conoscere l'espletamento delle attività extraistituzionali non autorizzate.

Di contro, a parere del Pubblico Ministero, la giurisprudenza sarebbe costante nel ritenere che il contegno omissivo del pubblico dipendente costituisca, indubbiamente, una condotta di occultamento doloso del danno, con il conseguente differimento del *dies a quo*. Inoltre, secondo la prospettazione accusatoria, come illustrato in precedenza, né la trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, né il versamento dei contributi all'INPDAP, né le verifiche effettuate dall'Amministrazione datoriale ai sensi dell'art. 126 dell'apposito Regolamento, costituirebbero elementi idonei a configurare l'ipotesi della conoscibilità dell'illecito erariale.

L'eccezione è priva di pregio.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, come

modificato dalla successiva legge n. 639 del 1996, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il *fatto dannoso*, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla sua *scoperta*. Secondo la giurisprudenza contabile, la norma ha introdotto il principio della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscibilità obiettiva del danno, *restando fermo il diverso principio della conoscenza effettiva solo nel caso dell'occultamento doloso* (*ex plurimis*, Sez. III Centr. App., sent n. 311/2004; Sez. Giur. Campania, sent. n. 118/2019; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 110/2023). La conoscibilità obiettiva del danno presuppone, per l'appunto, che il danno si sia verificato e, in secondo luogo, che sia conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza.

Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero, l'occultamento doloso è ravvisabile già nella stessa condotta omissiva, serbata dal convenuto nell'astenersi dal richiedere di volta in volta le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività extraistituzionale.

Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, infatti, "*i pubblici impiegati* (…) *sono al servizio "esclusivo"* dell'ente pubblico datore di lavoro (art. 28 della Costituzione)", sicché "*sono obbligati a richiedere l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, il quale dovrà valutare, di volta in volta, l'eventuale e possibile situazione di incompatibilità e di conflitto*

di interessi" con l'Amministrazione. Ne consegue che "*la sussistenza dell'occultamento doloso (…) è evidente*" se "*attuata mediante un silenzio, consapevolmente serbato, sullo svolgimento*" delle attività extraistituzionali (Sez. I App., sent. n. 151/2018).

Infatti, "*non occorre uno specifico comportamento a ciò finalizzato, ma un fatto oggettivo che impedisca la conoscibilità della realizzazione del nocumento al danneggiato*" (Sez. II App., sentt. n. 189/2018, n. 353/2014, n. 416/2013 e n. 616/2011).

Nel caso di specie, il convenuto non ha mai richiesto alcuna autorizzazione per l'attività di insegnamento (peraltro, di per sé nemmeno autorizzabile, perché del tutto incompatibile con l'inquadramento tra i dipendenti di ruolo del Comune di Palermo), sicché non ha messo l'Amministrazione in condizione di valutarne la compatibilità con le mansioni espletate e di verificare l'insussistenza di eventuali conflitti di interessi.

A fortiori, si rileva che non solo il Fini non ha mai richiesto alcuna autorizzazione, ma ha anche tenuto una più specifica e articolata condotta decettiva, nei confronti sia del Comune di Palermo che dell'Istituto scolastico "*Salvemini*".

Infatti, com'è pacifico, oltre che documentalmente provato, egli ha svolto un incarico di docente di sostegno, non di ruolo e a tempo determinato, con orario settimanale di 18 ore, nei periodi 8.2.2002 – 30.6.2022 e 18.11.2002 – 30.6.2003. Nel primo caso, ha chiesto e ottenuto dal Comune di Palermo un periodo di

aspettativa per motivi personali, ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 3 del 1957, evidentemente allo scopo di dedicarsi all'attività parallela; nel secondo periodo, ha svolto la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione comunale in modalità *full time* per pochi giorni (dal 18.11.2002 al giorno 1.12.2002), mentre per tutto il resto del periodo (dal 2.12.2002 al 30.6.2003) ha chiesto e ottenuto, sempre "*per motivi personali*", di trasformare il rapporto di lavoro in *part time* orizzontale, ovverosia con orario di servizio dalle 15:00 alle 18:30, così rimanendo libero al mattino per dedicarsi all'insegnamento non autorizzato. Successivamente, ha chiesto nuovamente la trasformazione del rapporto di lavoro, da *part time* orizzontale a *full time*, giusto a far data dal 1° luglio 2003, cioè al termine della docenza.

In entrambi i casi, il convenuto, da un lato, non ha comunicato al Comune le vere ragioni dell'aspettativa e della trasformazione del rapporto di lavoro in *part time*, limitandosi ad un generico riferimento a non ben precisate esigenze personali; dall'altro lato, ha artatamente nascosto all'Istituto scolastico di essere già un dipendente pubblico di ruolo presso altra amministrazione, dichiarando *expressis verbis* di non essere dipendente pubblico presso altra amministrazione (all. 1, pagg. 11 e 14).

E' del tutto evidente, pertanto, l'intento del convenuto di occultare dolosamente al Comune ed all'Istituto scolastico lo svolgimento contemporaneo delle due attività. In quest'ottica, a

nulla rileva la sua eventuale intenzione di intraprendere un percorso che lo avrebbe condotto a cambiare la propria attività lavorativa, proprio perché egli non fa fatto alcuna menzione dell'insegnamento né in un'apposita istanza di autorizzazione, né nelle domande aventi ad oggetto l'aspettativa e la trasformazione del rapporto di lavoro in *part time*. Peraltro, qualora fosse rilevante, la circostanza sarebbe del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio, avendo il Fini attivato la procedura di mobilità (meramente interna) solo nella fase preprocessuale e non nell'immediatezza dei fatti.

A fronte della condotta decettiva del convenuto, pienamente idonea non solo ad occultare l'illecito ma anche a trarre in inganno i due enti, la questione della conoscibilità appare già di per sé del tutto ininfluente ai fini del decidere.

Tuttavia, *ad abundantiam*, si rileva che le contrarie argomentazioni del Pubblico Ministero sono pienamente condivisibili.

In primo luogo, infatti, l'indicazione dei compensi percepiti dall'Istituto scolastico nella dichiarazione dei redditi non depone in alcun modo per la conoscibilità dell'attività illecita da parte del Comune di Palermo, sia perché si tratta di documentazione inviata ad un'amministrazione diversa, *id est* l'Agenzia delle entrate, sia in quanto i controlli attivati in quella sede sono di natura meramente fiscale e, pertanto, non avrebbero mai potuto agevolare l'emersione dell'illecito, non essendo la percezione di

redditi diversi di per sé irregolare dal punto di vista tributario.

Del pari, non è nemmeno corretto ipotizzare che l'INPDAP, che comunque costituisce un'amministrazione diversa da quella datoriale, potesse venire facilmente a conoscenza della situazione in virtù della doppia contribuzione, limitata ad alcuni periodi, atteso che la circostanza non implica di per sé un'evidente attività illecita. Invece, è solo in sede di determinazione del trattamento pensionistico, che la ricostruzione complessiva del percorso lavorativo del dipendente avrebbe potuto permettere (come in effetti ha permesso) l'emersione dell'espletamento dell'attività extraistituzionale non autorizzata.

Quanto al controllo ex art. 126 dell'apposito Regolamento, correttamente il Pubblico Ministero ha evidenziato che, trattandosi di un controllo a campione, l'Amministrazione datoriale non aveva alcun motivo per estenderlo a ritroso *sine die*, senza avere alcuna ragione specifica per procedere in tal senso. Di contro, se il convenuto avesse segnalato l'attività di insegnamento espletata negli anni precedenti a quello oggetto del controllo, i funzionari verificatori avrebbero avuto la giustificazione per procedere ad un'analisi completa del suo percorso lavorativo.

In altri termini, è stato proprio il silenzio del dipendente a contribuire alla limitata perimetrazione temporale del controllo.

Anche se egli non è stato convocato dai funzionari verificatori,

avrebbe potuto e dovuto segnalare l'attività extraistituzionale espletata nel periodo pregresso. Chiaramente, nella stessa ottica decettiva resa palese dalle giustificazioni addotte per l'aspettativa e per il *part time* e dalla dichiarazione oggettivamente falsa fatta all'Istituto scolastico (di non essere dipendente di alcun altro ente), egli ha invece preferito rimanere inerte, per poi paradossalmente censurare l'omessa estensione del controllo.

Pertanto, l'*exordium praesciptionis* non può essere comunque individuato prima della data in cui l'INPS ha comunicato la potenziale situazione di incompatibilità riveniente dalle problematiche emerse nell'esame della posizione assicurativa del convenuto, ovverosia prima del 2.12.2020.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di prescrizione.

3. <u>L'esame del merito della domanda. A) il panorama normativo.</u>

Com'è noto, già con il DPR n. 3 del 1957 è stato previsto, in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti, che "*l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente*".

Con l'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, rubricato

"*incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*", per quel che rileva in questa sede, è stato ribadito che "*resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*", salve le deroghe di legge e quelle specificamente previste per i rapporti di lavoro a tempo parziale (comma 1).

Inoltre, è stato precisato che "*le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati*" (comma 2).

Ai sensi del comma 6, le limitazioni "*si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto*

qualsiasi forma, un compenso".

La disposizione aggiunge che "*sono esclusi i compensi derivanti:*

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica".

Quanto al regime autorizzativo, il successivo comma 7 precisa che "*i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere*

destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Ai sensi del comma 7 - bis, "*l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*".

Al comma 8, si aggiunge che "*le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*".

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, l'effettiva incidenza sull'attività lavorativa istituzionale e l'eventuale conflitto di interessi non costituiscono necessariamente elementi della fattispecie tipica, che è invece basata esclusivamente sulla possibilità o meno di autorizzare l'attività lavorativa extraistituzionale, ovvero sul materiale inoltro della richiesta di autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza,

con il conseguente obbligo in caso contrario di riversare i compensi percepiti (da ultimo, Cass. SS.UU., sentt. n. 6473/2021, n. 80507/2021 e n. 4852/2021).

Nello specifico, occorre in ogni caso un provvedimento autorizzativo per l'espletamento, in via del tutto occasionale, di quegli incarichi qualificabili come attività libero – professionale.

Di contro, qualora si tratti di un'attività di carattere continuativo, ogni autorizzazione sarebbe invece *inutiliter data*, per assoluta incompatibilità con il regime di impiego a tempo pieno o parziale superiore al cinquanta per cento (Cass. Civ. sent. n. 1439/2000; Cass. Sez. III, sent. n. 10397/2001; Cass. Sez. Lav., sent. n. 16555/ 2003; Cass., SS.UU. Lav. n. 3386/ 1998, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 475/2019), in quanto le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti all'esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi con l'esercizio costante di un'attività professionale e con l'iscrizione nel relativo albo, per cui sussiste il generale divieto posto *ex lege*.

A maggior ragione, un dipendente di ruolo non può, contemporaneamente, espletare un'altra attività lavorativa, come dipendente di un ente diverso.

La *ratio* del dovere di esclusiva, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, è quella di garantire la riserva delle energie lavorative del dipendente pubblico ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione di

appartenenza, non potendole egli dissipare esercitando ulteriori attività che lo distolgano dal dovere di collaborazione e dedizione che deve al proprio datore di lavoro.

A fortiori, in merito alle attività imprenditoriali, il divieto di cui all'art. 60 del DPR n. 3/57 è stato disposto "*per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. Centri di interesse alternativi all'ufficio pubblico rivestito, implicanti un'attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della P.A.*" (così, *ex multis*, Sez. Giur. Lombardia, sentt. n. 54/2015 e n. 216/2014; in termini analoghi, Cass. Sez. Lav., sent. n. 27420/2020).

Le disposizioni sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici sono confermate, per il comparto delle regioni e delle autonomie, dal CCNL di settore del 14.9.2000, dall'art. 92 del TUEL e, per il Comune di Palermo, dagli artt. 102, 107 e 108 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

Con specifico riguardo al rapporto a *part time*, inoltre, il comma 2 dell'art. 6 del DPCM n. 117 del 1989 prevede che al personale interessato sia consentito, "*previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro*", che però "*non arrechino pregiudizio*

alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto"; pertanto, anche per il personale in *part time*, è necessario richiedere l'autorizzazione all'amministrazione datoriale.

La disposizione trova conferma, per quel che rileva in questa sede, nel comma 7 dell'art. 4 del CCNL di comparto del 14.9.2000, applicabile *ratione temporis*, secondo il quale i dipendenti in *part time* possono svolgere "*un'altra attività lavorativa*", ma "*nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità*". A tal proposito, il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 chiarisce che la trasformazione del rapporto di lavoro, da *full time* a *part time*, "*non può comunque essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica*".

Per il settore degli enti locali, l'art. 92 del TUEL consente l'espletamento di attività extraistituzionali ai dipendenti in *part time*, purché siano "*autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*". In quest'ottica, il comma 10 dell'art. 4 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.9.2000 aggiunge che "*il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna*".

Specularmente, quanto all'incompatibilità dell'insegnamento con l'esercizio di altre attività extraistituzionali (*a fortiori*, come

lavoratore alle dipendenze di altri enti), l'obbligo di esclusività del rapporto di pubblico impiego, con specifico riguardo al personale docente, trova ulteriore conferma nel comma 15 dell'art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale l'attività extraistituzionale può essere autorizzata dal dirigente scolastico, purché non sia "*di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente*" ed a condizione che sia compatibile "*con l'orario di insegnamento e di servizio*". Pertanto, l'autorizzazione risponde alla necessità di valutare, *ex ante*, se le attività extraistituzionali possano o meno incidere sull'insegnamento.

L'operatività delle disposizioni sulle incompatibilità non è esclusa dalla circostanza che il dipendente abbia ottenuto un periodo di aspettativa, anche non retribuita, sia perché l'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 non opera distinzioni a seconda dello stato del rapporto di lavoro, sia in quanto "*la persistente appartenenza del dipendente*" ad una pubblica amministrazione "*non fa venir meno i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature che la citata previsione è preposta a prevenire*" (così, *ex multis*, Cass. Sez. Lav., sent. n. 6637/2020).

4. <u>L'esame del merito della domanda. B) La ricostruzione della vicenda, l'elemento soggettivo e il *quantum* risarcitorio.</u>

Nel caso in esame, non è contestato che il convenuto, come peraltro emerge in maniera evidente dalla *notitia damni* e dai

relativi allegati, pur essendo inquadrato come dipendente di ruolo del Comune di Palermo, abbia effettivamente svolto due periodi di supplenza presso l'Istituto scolastico "*Salvemini*", senza richiedere alcuna specifica autorizzazione, in violazione sia delle disposizioni generali sulle incompatibilità, sia delle norme in materia di rapporti di lavoro a *part time*, sia degli specifici divieti posti per il personale degli enti locali e per quello scolastico.

La difesa ha contestato, invece, la sussistenza dell'occultamento doloso del danno (questione per la quale v. *supra*, § 2), nonché la stessa configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale.

Sotto quest'ultimo profilo, ha dedotto che il convenuto non avrebbe mai avuto l'intenzione di arricchirsi, né quella di danneggiare l'amministrazione datoriale, ma solo quella di perseguire il cambiamento della propria attività lavorativa, tanto da aver successivamente ottenuto il trasferimento ad altro settore (presso il Corpo dei Vigili Urbani, come esperto in attività sportive). A conferma della sua buona fede, ha sottolineato che il Fini aveva richiesto non a caso un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi familiari, onde non gravare sulle casse comunali; inoltre, egli aveva indicato gli emolumenti percepiti quale docente nella dichiarazione dei redditi, non avendo l'intenzione di occultare alcunché.

La tesi difensiva non è condivisibile.

Come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero e come già chiarito in precedenza (§ 2), sussiste l'elemento soggettivo doloso della responsabilità erariale, alla luce non solo della chiarezza delle disposizioni normative in tema di incompatibilità, ma anche della specifica e articolata condotta decettiva tenuta dal convenuto, nei confronti sia del Comune di Palermo che dell'Istituto scolastico "*Salvemini*".

Infatti, egli, da un lato, non ha comunicato al Comune le vere ragioni dell'aspettativa e della trasformazione del rapporto di lavoro in *part time*, limitandosi ad un generico riferimento a non ben precisate esigenze personali; dall'altro lato, ha artatamente nascosto all'Istituto scolastico di essere già un dipendente pubblico di ruolo presso altra amministrazione, dichiarando *expressis verbis* di non essere dipendente pubblico presso altra amministrazione (all. 1, pagg. 11 e 14).

E' del tutto evidente, pertanto, l'intento del convenuto di occultare dolosamente al Comune ed all'Istituto scolastico lo svolgimento contemporaneo delle due attività. In quest'ottica, come già evidenziato, a nulla rileva la sua sottostante intenzione di intraprendere un percorso che lo avrebbe condotto a cambiare la propria attività lavorativa, proprio perché egli non fa fatto alcuna menzione dell'insegnamento né in un'apposita istanza di autorizzazione, né nelle domande aventi ad oggetto l'aspettativa e la trasformazione del rapporto di lavoro in *part time*. Peraltro, qualora fosse rilevante, la circostanza sarebbe del

tutto sfornita di adeguato supporto probatorio, avendo il Fini attivato la procedura di mobilità (meramente interna) solo nella fase preprocessuale e non nell'immediatezza dei fatti.

Non coglie nel segno nemmeno la giustificazione incentrata sulla mancanza di retribuzione per il periodo dell'aspettativa, atteso che l'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 non opera distinzioni a seconda dello stato del rapporto di lavoro, anche perché "*la persistente appartenenza del dipendente*" ad una pubblica amministrazione "*non fa venir meno i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature che la citata previsione è preposta a prevenire*" (così, *ex multis*, Cass. Sez. Lav., sent. n. 6637/2020).

Peraltro, in questo caso, l'aspettativa non è stata giustificata con la volontà di effettuare la supplenza, ma con non ben precisate "ragioni personali"; pertanto, anche sotto questo profilo, il ricorso all'aspettativa non retribuita non solo non esclude l'illecito erariale, ma nemmeno è idonea a limitare l'entità del danno.

In ordine alla quantificazione della posta risarcitoria, parte attorea ha ipotizzato la lesione del nesso sinallagmatico, ma in concreto ha quantificato la domanda ai sensi dei commi 7 e 7 *bis* dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Sul punto, ha precisato e pienamente documentato che, nonostante il danno sia stato ritualmente contestato dall'Amministrazione, con nota n. 272165 del 15.3.2024, il convenuto non ha provveduto a

riversare i compensi percepiti.

Sotto questo profilo, in sede di discussione orale, il difensore ha dedotto che, nella quantificazione del danno, occorrerebbe tener conto dell'ineccepibilità del servizio prestato dal convenuto per entrambi gli enti, che non gli avrebbero mai avuto contestato alcuna irregolarità.

L'argomentazione è priva di pregio.

In primo luogo, infatti, l'eventuale pregiudizio all'attività istituzionale del Comune (e, specularmente, a quella didattica) e la correlata quantificazione dei danni non costituiscono tratti tipici della fattispecie di carattere sanzionatorio, riveniente dal mancato riversamento dei compensi all'amministrazione di appartenenza ai sensi dei commi 7 e 7 *bis* dell'art 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, ma della diversa figura del danno patrimoniale diretto, costituito dagli emolumenti illegittimamente percepiti dal dipendente, non contestati in questa sede.

In relazione alla prima domanda, come correttamente posto in evidenza dalla Procura erariale, è indubbio che alla mancanza dell'autorizzazione consegue l'obbligo, da parte dell'ente erogante e/o del percettore, di riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza (per essere poi destinati all'incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti), ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità tipica, in cui la sanzione è predeterminata dalla legge; qualora il percettore o l'ente

erogante non provvedano a riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza, è comunque configurabile una fattispecie di comune responsabilità erariale, ai sensi del comma 7 *bis* dello stesso art. 53.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, l'obbligo di riversamento previsto dal comma 7 "*non presuppone di per sé un effettivo danno patrimoniale a carico dell'amministrazione interessata*" e non è basata sul minor livello delle prestazioni lavorative rese, sicché costituisce una tipica ipotesi di responsabilità c.d. "*sanzionatoria*", ovverosia una fattispecie per la quale "*la norma di legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità amministrativa come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede a fissare la tipologia della punizione o la precisa entità del pagamento dovuto (sia pure, talora, fissato tra un minimo e un massimo), con conseguente impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare al responsabile, una volta individuato, un importo diverso*" (Sezioni riunite, n. 12/11/QM). Sembra dunque più corretto "*definire l'obbligo di restituzione quale sanzione; ma averlo definito, come ha fatto il legislatore, fonte di responsabilità erariale, comporta che ad esso si applicano le norme sulla responsabilità erariale e, pertanto, il termine prescrizionale non può che essere quello quinquennale*" (Sez. I Centr. App., sent. n. 836/2014).

Anche l'orientamento successivo della Sezioni riunite della

Corte dei conti (sent. n. 26 del 2019) conferma la natura risarcitoria tipizzata di tale responsabilità, che viene altresì qualificata "*da mancata entrata*".

Ne consegue che non coglie nel segno nemmeno la richiesta, proposta dalla difesa in via subordinata, di tener conto nella quantificazione del danno dell'*utilitas* obliqua, proprio perché la norma fissa "*la precisa entità del pagamento dovuto (…) con conseguente impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare al responsabile, una volta individuato, un importo diverso*" (Sezioni riunite, n. 12/11/QM).

Le somme percepite devono essere restituite al lordo delle imposte, in quanto "*il pregiudizio subito dall'Erario*" è comprensivo delle "*maggiorazioni di tutte le componenti retributive riferite alla posizione dell'interessato per il periodo di riferimento, ferma in ogni caso restando, per le voci che si assumono prive di lesività, l'eventuale successiva tutela dei corrispondenti diritti davanti agli organi competenti*" (Sez. I Centr. App., sent. n. 160/2019; in termini analoghi, Sez. II Centr. App., sent. n. 260/2019; nello stesso senso, SS.RR., sent. n. 24/2020/QM).

La fattispecie non concerne solo le attività non autorizzate, ma anche quelle non autorizzabili in maniera assoluta, sia perché la tesi contraria darebbe luogo ad un regime di favore per i casi di maggiore gravità, sia in quanto la norma non distingue in alcun modo le due categorie di ipotesi.

La valutazione della regolarità del servizio svolto dal convenuto inciderebbe, di contro, sulla diversa figura del danno patrimoniale diretto (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 378/2013; negli stessi termini, *ex plurimis*: Sez. Giur. Bolzano, sent. n. 17/2012; Sez. I Centr. App., sent. n. 836/2014; Sez. I Centr. App., sent. n. 56/2018), *id est,* nel caso dei docenti universitari, attraverso la prova di un concreto pregiudizio al buon andamento dell'attività didattica (Sez. I Centr. App., sent. n. 188/2019), che però non è stato contestato in questa sede e, dunque, non può essere preso in considerazione.

In ordine ai rapporti tra le due figure, la giurisprudenza contabile ha chiarito, altresì, che queste due voci di danno sono ammissibili e sovrapponibili, perché ricollegate a presupposti diversi, di differente natura giuridica e destinate ad alimentare due fondi distinti (*ex multis*, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 3/2017).

Nel caso in esame, come già posto in evidenza, l'unica figura contestata è quella di tipo sanzionatorio, sicché il *quantum* è stato correttamente determinato dalla Procura erariale in misura pari ai compensi percepiti per l'attività extraistituzionale, calcolati al lordo delle ritenute fiscali invece che al netto, in aderenza al *dictum* delle Sezioni riunite (sent. n. 13/2021/QM).

Ne consegue che la domanda è pienamente fondata, sia per l'*an* che per il *quantum* risarcitorio, pari ad € 19.651,44. La concreta

quantificazione degli emolumenti percepiti per l'insegnamento, documentata dall'Amministrazione scolastica, non è stata specificamente contestata dal convenuto, sicché non vi è ragione per verificarne ulteriormente la fondatezza.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Non è invece possibile esercitare il potere riduttivo dell'addebito, auspicato in via subordinata dalla difesa, non trattandosi di un'ipotesi di responsabilità per colpa grave.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Fini Giuseppe;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto,

CONDANNA

Fini Giuseppe al pagamento della somma complessiva di € 19.651,44 (diciannovemila e seicento cinquantuno/44), in

favore del Comune di Palermo, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico del convenuto le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 300,58 (trecento/58).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo[1], nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 11 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)

[1] "SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA" è corretto con "SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA"

Sentenza così corretta dall'ordinanza n. 21/2025 depositata il 17.02.2025.

Palermo, 17 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
(*f.to digitalmente)*